

FEC 36/2022 - SERVIZIO PER L'ACQUISIZIONE DI ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, COMO, LECCO, BERGAMO E BRESCIA

Richieste di chiarimenti - I tranche

Domanda 1.

Si chiede di confermare che il raggruppamento temporaneo di professionisti sia assimilato al raggruppamento temporaneo d'impresa, per il quale la lettera di invito esplicita le modalità di partecipazione.

Risposta 1.

Si conferma.

Domanda 2.

Si chiede di chiarire se la documentazione da predisporre per le procedure di valutazione di incidenza e di VAS (quindi di fatto il rapporto ambientale) sia una sola, per l'insieme del territorio oggetto di pianificazione, o sia invece da predisporre separatamente per il territorio di ogni provincia.

Risposta 2.

La documentazione deve essere differenziata per provincia. Tuttavia, scopo del lavoro è di aggiornare i piani esistenti rendendoli il più possibile omogenei, come da indicazioni contenute nel decreto n. 14926 del 30 novembre 2020 (Linee guida per l'aggiornamento dei Piani di Indirizzo Forestale nel territorio di competenza diretta di Regione Lombardia). Pertanto, la documentazione sarà differenziata, ma presenterà necessariamente diverse parti in comune.

Domanda 3.

Si chiede di precisare cosa si intenda per "esperienza almeno biennale". Più chiaramente: è ammessa la candidatura di tecnici che abbiano lavorato nell'ambito della pianificazione e degli studi forestali di area vasta collaborando coi tecnici incaricati? Oppure per essere candidati i tecnici devono essere stati titolari dell'incarico o, se operanti in studi associati e simili, devono aver comunque firmato i piani/studi?

Risposta 3.

E' ammessa la candidatura di tecnici che abbiano lavorato nell'ambito della pianificazione di area vasta anche non titolari dell'incarico, purché la loro collaborazione sia ufficialmente documentata nel piano approvato.

Domanda 4.

Si richiede di indicarci l'ammontare della superficie forestale di riferimento.

Risposta 4.

La superficie forestale stimata in ettari, indicata nel decreto n. 14926 del 30 novembre 2020 (Linee guida per l'aggiornamento dei Piani di Indirizzo Forestale nel territorio di competenza diretta di Regione Lombardia) e in tutte le edizioni del "Rapporto sullo Stato delle foreste in Lombardia" redatto annualmente da ERSAF, è la seguente:

Settore	Boschi fuori riserve	Boschi in riserve	Somma
Provincia di Bergamo	3.355	5	3.360
Provincia di Brescia	9.455	43	9.498
Provincia di Como	6.319	20	6.339
Provincia di Lecco	3.741	0	3.741
Provincia di Monza e Brianza	1.503	0	1.503
Provincia di Varese	13.412	126	13.538
Totale	37.785 ha	194 ha	37.979 ha

Si tratta ovviamente di una superficie presunta, in quanto uno degli scopi del lavoro è proprio determinare l'esatta superficie forestale presente nel territorio indagato.

Domanda 5.

Al punto 2.1 della lettera di invito per la Documentazione da presentare viene riportato quanto segue:

1. Autocertificazione conforme al Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato alla presente lettera di invito. Il possesso dei requisiti può essere dichiarato anche tramite il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016

In merito a quanto sopra

CHIEDIAMO

se compilando il "Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato alla presente lettera di invito" è necessario comunque presentare anche il DGUE?

Risposta 5.

I due documenti sono alternativi, è comunque possibile la presentazione di entrambi.

Domanda 6.

Nella documentazione di gara scaricabile da SINTEL c'è anche il file denominato "BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI"

CHIEDIAMO

se anche questo documento va firmato da tutti componenti il costituendo raggruppamento di imprese ed allegato alla Busta amministrativa

Risposta 6.

La bozza foglio patti e condizioni non deve essere firmata in quanto pubblicata solo per presa visione.

Domanda 7.

Nella Scheda tecnica allegata alla lettera di invito, i criteri di valutazione della offerta tecnica sono così ripartiti (totale 70 punti):

- proposta tecnica – massimo 20 punti
- N. esperienze pregresse dei singoli componenti del “Gruppo minimo di lavoro” nel campo della pianificazione selvicolturale di area vasta - massimo 20 punti
- N. esperienze pregresse dei singoli componenti del “Gruppo minimo di lavoro” nel campo della valorizzazione e tutela delle foreste di area vasta - massimo 20 punti
- Servizi e professionalità aggiuntive - massimo 10 punti

Facciamo presente che nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice e delle Linee Guida Anac n. 2, deve essere valutata soprattutto la qualità tecnica dell’offerta, mentre nel caso in esame su un punteggio complessivo di 70 punti soltanto 30 sono riservati alle caratteristiche dell’offerta (Efficacia, completezza e chiarezza della proposta tecnica che descriva il piano di lavoro, con illustrazione delle modalità e tempistiche di raccolta ed elaborazione dati e di formulazione di proposte agli uffici regionali, Servizi e professionalità aggiuntive), mentre altri 40 sono tutti riconducibili alle caratteristiche dell’offerente operatore.

Rispetto a quanto sopra pertanto

CHIEDIAMO

a codesta Stazione Appaltante una rimodulazione dei criteri di valutazione nel rispetto dei principi della libera concorrenza, delle indicazioni fornite dalle linee ANAC, al fine di premiare l’offerta qualitativamente migliore.

Risposta 7.

L’esperienza dei componenti del team e non dell’operatore economico concorrente è parte della proposta tecnica ed è quindi oggetto di valutazione come previsto all’art. 95, co. 6 lett. e) del D.Lgs. 50/2016.

Domanda 8.

Nella Scheda tecnica “Criteri di valutazione” a proposito della “PROPOSTA TECNICA” che descriva il piano di lavoro, con illustrazione delle modalità e tempistiche di raccolta ed elaborazione dati e di formulazione di proposte agli uffici regionali

CHIEDIAMO

di specificare di quante pagine al massimo deve essere composta la proposta tecnica, nonché dimensioni caratteri, interlinea, margini, ecc.

Risposta 8.

La proposta tecnica dovrà essere composta da un massimo di 10 pagine (facciata singola) dattiloscritte utilizzando il carattere Calibri, dimensione 11 punti, interlinea singola, in formato A4, comprensive di eventuali tavole e grafici.

Domanda 9.

Nella Scheda tecnica, “Criteri di valutazione”, vengono attribuiti:

- N. esperienze pregresse dei singoli componenti del “Gruppo minimo di lavoro” nel campo della pianificazione selvicolturale di area vasta - massimo 20 punti
- N. esperienze pregresse dei singoli componenti del “Gruppo minimo di lavoro” nel campo della valorizzazione e tutela delle foreste di area vasta - massimo 20 punti

CHIEDIAMO

di conoscere le modalità/ponderazioni con cui verranno attribuiti detti punteggi considerando che vengono valutati per ogni singola “categoria di punteggio” le esperienze di minimo 7 componenti il gruppo di lavoro; in particolare chiediamo in che modo viene attribuito il punteggio laddove l’incarico di pianificazione di area vasta non abbia preso in considerazione tutti i punti poi specificati, ovvero nel caso della pianificazione selvicolturale di area vasta:

- il rilievo dei tipi forestali; il rilievo delle forme di governo forestale esistenti; la perimetrazione dei boschi di neoformazione; la suddivisione e perimetrazione dei boschi secondo le attitudini funzionali e le destinazioni selvicolturali; la definizione dei modelli selvicolturali; la definizione di viabilità forestale di supporto alla selvicoltura

e nel caso campo della valorizzazione e tutela delle foreste di area vasta:

- la classificazione e perimetrazione dei boschi di maggiore importanza per la conservazione della biodiversità, per la stabilità dei terreni, per la tutela del regime delle acque, per la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, per la tutela del paesaggio, per l’azione frangivento e di igiene ambientale locale; la perimetrazione dei boschi suscettibili di trasformazione (cambio di destinazione d’uso del suolo); la definizione e la precisa localizzazione degli opportuni interventi compensativi per la perdita delle superfici boscate.

Facciamo presente che nel caso della “valorizzazione e tutela delle foreste di area vasta”, la “perimetrazione dei boschi suscettibili di trasformazione (cambio di destinazione d’uso del suolo)” e la “definizione e la precisa localizzazione degli opportuni interventi compensativi per la perdita delle superfici boscate” avviene solo e soltanto per i PIF redatti in Regione Lombardia, mentre per i PIF di altre regioni queste definizioni non sono richieste.

In generale portiamo alla vostra attenzione che le specifiche tecniche con cui vengono redatti i PIF della Regione Lombardia non coincidono con le specifiche tecniche della redazione di PIF di altre regioni e tanto meno in qualsiasi altra esperienza analoga di pianificazione forestale di area vasta, e quindi la vostra puntuale elencazione, se deve essere rispettata in toto, favorirebbe solo e soltanto chi ha redatto PIF in Regione Lombardia, comportando così il mancato rispetto dei principi della libera concorrenza.

Risposta 9.

La competenza forestale è assegnata dalla Costituzione alle Regioni e Province Autonome. Lo Stato, attraverso il d.lgs. 34/2008 e il successivo provvedimento attuativo (DM 28 ottobre 2021, Gun., 289 del 4.12.2021), ha stabilito «***i contenuti minimi nazionali delle modalità di redazione degli strumenti di pianificazione delle risorse forestali e silvo-pastorali nazionali previsti all’art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne l’archiviazione informatica con modalità uniformi e interoperabili a scala nazionale***». Inoltre, il medesimo DM ricorda che «*le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche e socio-*

*economiche, possono **integrare** i criteri minimi con ulteriori disposizioni, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste, intese come presidio fondamentale della qualità della vita.»*, cosa peraltro scontata essendo la materia forestale di competenza esclusiva delle Regioni e delle PA.

Pertanto, la scelta del Legislatore regionale lombardo di integrare i piani di area vasta con contenuti maggiori rispetto a quelli minimi fissati dalla normativa statale è conforme al dettato legislativo e di conseguenza sono riportati all'interno dei criteri di valutazione.

Domanda 10.

Nella Scheda tecnica, "Criteri di valutazione", vengono valutate le esperienze pregresse nel campo della pianificazione selvicolturale di area vasta, ovvero PIF in Lombardia o di altre esperienze analoghe di pianificazione forestale di area vasta

CHIEDIAMO

- se nel novero delle "altre esperienze analoghe di pianificazione forestale di area vasta" possano anche essere presi in considerazione incarichi che abbiano comportato, nello stesso incarico, la redazione di Piani di Assestamento Forestale per più comuni (assimilabili quindi nel loro complesso come pianificazione forestale di area vasta)
- se nel novero delle "altre esperienze analoghe di pianificazione forestale di area vasta" possono essere considerati i Piani Antincendio boschivo redatti per Parchi nazionali o regionali, o comunque qualsiasi altra pianificazione forestale redatta per parchi nazionali e regionali, considerando che i PIF in Regione Lombardia sono redatti a livello territoriale per i singoli parchi regionali.
- se nel novero delle "altre esperienze analoghe di pianificazione forestale di area vasta" possono essere considerati i "Piani Specifici di prevenzione antincendi boschivi" di area vasta (intercomunali)

Risposta 10.

Per esperienze analoghe di pianificazione forestale di area vasta si devono intendere esperienze acquisite non tanto in territori vasti, bensì in ambiti territoriali, anche ridotti, in cui la pianificazione forestale affronta il problema della gestione e delle linee di indirizzo rivolte alle proprietà, perlopiù private, non assestate. In questo caso, scopo della pianificazione è dare indicazioni all'ente territoriale competente in materia forestale (Regione, Provincia autonoma, Parco, Unione dei Comuni ecc.) sui modelli selvicolturali da adottare, sui criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni e pareri, sui criteri per l'individuazione degli interventi oggetto di contributo pubblico ecc. Ciò perché, a differenza di un'area assestata, l'ente che redige il piano non ha la proprietà, il possesso o la conduzione dei terreni forestali oggetto di pianificazione e pertanto non possono essere considerate le pianificazioni indicate nel quesito (PAF, Piani antincendio e Piani specifici di prevenzione degli incendi).

Domanda 11.

Nella Scheda tecnica, è riportato che il TEAM DI LAVORO deve essere composto, come minimo da:

- n. 1 coordinatore
- n. 6 tecnici referenti territoriali, uno per piano

CHIEDIAMO

se dette figure, se non interne alle imprese raggruppate in costituendo RTI (soci, direttori tecnici, dipendenti, ecc.) devono comunque fare obbligatoriamente parte del costituendo RTI.

Risposta 11.

No a condizione che tra i professionisti proposti e l'impresa facente parte dell'RTI ci sia un rapporto di collaborazione.